
Prof. Eugenio Comuzzi

Ordinario di Economia Aziendale nell'Università di Udine
Docente di Ragioneria 1 e 2, Metodologie e Determinazioni Quantitative d'Azienda 1 e 2,
Economia dei Gruppi nell'Università di Udine

14, Economia dei gruppi e delle concentrazioni

Bilancio di gruppo

Bilancio di gruppo destinato a pubblicazione, livelli di analisi, metodologie di consolidamento, trattamento partecipazioni, trattamento operazioni infragruppo, uniformità criteri di valutazione, completamento

L'agenda

- Riprendere e esaminare il quadro normativo, paranormativo e dottrinale di riferimento per il bilancio di gruppo destinato a pubblicazione
- Fornire uno schema di riferimento per l'analisi del bilancio di gruppo destinato a pubblicazione
- Completare l'analisi del bilancio di gruppo destinato a pubblicazione riprendendo ed esaminando le parti residuali del I, II e III livello dello schema di analisi del bilancio destinato a pubblicazione; art. 29 D.Lgs. i principi cardinali; art. 2423bis Cod.Civ. i principi generali; artt. 32 D.Lgs; 2423ter, 2424, 2424bis, 2425, 2425bis, 2426 Cod.Civ. le strutture e i contenuti del bilancio

Il bilancio di gruppo destinato a pubblicazione. I molteplici livelli di analisi

- I livello di analisi:
 - **Obblighi, controllo**, finalità, composizione, principi cardinali del bilancio, **casi di esonero e di esclusione**: D.Lgs. Art. 25, 26, 27, 28, 29, ...
- II livello di analisi:
 - principi generali del bilancio: 2423 bis
- III livello di analisi:
 - **Principi applicativi, data di riferimento**: D.Lgs. art.30
 - principi applicativi, strutture di rendiconto economico e di rendiconto patrimoniale: D.Lgs. art.32; Cod.Civ. artt.2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis
 - **Principi applicativi, principi di consolidamento, consolidamento partecipazioni**, criteri valutativi, **uniformità dei criteri, scelta dei criteri**: D.Lgs. 31, 33, 34, 35, 36, 37; Cod.Civ. art.2426
 - Principi applicativi, strutture di nota integrativa, **elenchi imprese incluse nel consolidato**, relazione sulla gestione, ...: D.Lgs. artt.38, 39, 40, ...
- Livelli trasversali:
 - Sistema derogatorio: Cod.Civ. artt.2423, 2423 bis
 - Pubblicità: D.Lgs. art. 42

I livello di analisi

Inquadramento normativo: l'articolo 29

“Il bilancio consolidato è redatto dagli amministratori dell'impresa controllante. Esso è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del complesso di imprese costituito dalla controllante e dalle controllate.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni supplementari necessarie allo scopo.

Se in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

Le modalità di redazione dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati, la struttura e il contenuto degli stessi, nonché i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, se non in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati.”

I Livello di analisi.

Chiarezza, strutture quantitative d'impresa e mappa delle criticità

Incomprensibilità di quanto si sarebbe dovuto rappresentare.
"Incomprensibilità per incompletezza morfologica, sintattica e semantica"

- Omissione di poste a diversi livelli con conseguenze sul piano della comprensibilità di un intero aggregato (art. 2423ter, comma 1, artt. 2424 e 2425).
- Mancato ricorso alle informazioni supplementari necessarie per una rappresentazione veritiera e corretta (art. 2423, comma 3).
- Mancata aggiunta di nuove voci quando il relativo contenuto non è compreso in alcuna delle poste previste dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile (artt.2423ter, comma 3).
- Ricorso all'omissione di voci a saldo zero quando esiste una voce corrispondente nell'esercizio precedente o quando la sua esposizione sia necessaria per la comprensione del bilancio (art. 2423ter, comma 5).
- Mancato riconoscimento di una riserva indisponibile a livello patrimoniale a seguito dell'emersione di utili dovuti all'applicazione di una deroga obbligatori (art. 2423, comma 4).

Incomprensibilità di quanto viene rappresentato.
"Incomprensibilità per imprecisione morfologica, sintattica e semantica"

- Mancato rispetto dell'ordine e della denominazione delle poste di stato patrimoniale e di conto economico lungo i diversi livelli gerarchici (art. 2423ter, comma 1; artt. 2424 e 2425).
- Confusa e/o incerta collocazione di specifiche componenti patrimoniali ed economiche all'interno degli schemi quantitativi previsti (art.2423ter, comma 1; artt. 2424 e 2425).
- Mancato ricorso a raggruppamenti di voci al fine di migliorare la comprensibilità del documento dato che le singole voci appaiono irrilevanti sul piano dimensionale e/o della portata segnaletica (art. 2423ter, comma 2).
- Ricorso a raggruppamenti di voci al fine di migliorare la comprensibilità del documento quando le singole voci appaiono irrilevanti sul piano dimensionale ma comunque importanti sul piano della portata segnaletica e non vi è alcun intervento esplicativo in nota integrativa (art. 2423ter, comma 2).
- Mancata suddivisione delle voci precedute da numeri arabi se ritenuta necessaria per una maggiore comprensibilità del bilancio stesso(2423ter, comma 2)
- Mancato adattamento delle voci quando la natura dell'attività svolta dall'impresa lo richiada (art.2423 ter, comma 4).
- Mancato adattamento delle voci riguardanti il bilancio dell'esercizio amministrativo precedente con conseguente incomparabilità delle stesse (art. 2423ter, comma 5).
- Ricorso a compensi di partite (art. 2423ter, comma 6).

I Livello di analisi.

Chiarezza, strutture quantitative di gruppo e mappa delle criticità

Carenza di chiarezza di quanto si sarebbe dovuto rappresentare. "Incomprensibilità per incompletezza morfologica, sintattica e semantica"

- ...
- Mancata rappresentazione nell'attivo, nel passivo o nel patrimonio netto delle differenze positive o negative residue di consolidamento che emergono a seguito dell'eliminazione delle partecipazioni nel momento in cui il relativo valore non è coincidente con quelli dei patrimoni netti delle partecipate (art. 31, comma 2; art. 33; D.lgs. 127/91).
- Mancata rappresentazione della quota di patrimonio netto e di utile o di perdita di competenza dei soggetti portatori di capitale di rischio ma esterni rispetto al gruppo nello stato patrimoniale di gruppo; la mancata rappresentazione della quota di utile o di perdita di pertinenza dei soggetti portatori di capitale di rischio ma esterni rispetto al gruppo nel conto economico di gruppo (art. 32, comma 3 e comma 4; D.Lgs. 127/91).

...

·

Carenza di chiarezza di quanto viene rappresentato. "Incomprensibilità per imprecisione morfologica, sintattica e semantica"

- ...
- Mancata separazione tra le riserve proprie dell'impresa controllante e le riserve proprie del gruppo consolidato (art. 32, comma 3 e comma 4; D.Lgs. 127/91).
- Utilizzo della voce generica "Differenze di consolidamento" in luogo delle voci specifiche "Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri" e "Riserva di consolidamento" per accogliere le differenze negative residue di consolidamento (art. 31, comma 2; art. 33; D.lgs. 127/91).
- Mancata e pertanto confusa rappresentazione della quota di patrimonio netto e di utile o di perdita di competenza dei soggetti portatori di capitale di rischio ma esterni rispetto al gruppo nello stato patrimoniale di gruppo; la mancata rappresentazione della quota di utile o di perdita di pertinenza dei soggetti portatori di capitale di rischio ma esterni rispetto al gruppo nel conto economico di gruppo (art. 32, comma 3 e comma 4; D.Lgs. 127/91).

...

- Mancata suddivisione della voce "Capitale e riserve di terzi" tra capitale e riserve da un lato e utile o perdita dell'esercizio dall'altro se ritenuta necessaria per una maggiore comprensibilità del bilancio stesso o ancora se gli importi delle rispettive componenti risultano consistenti (art. 2423ter, comma 2) (art. 32, comma 3 e comma 4; D.Lgs. 127/91).

- Mancata suddivisione della voce "Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti" tra crediti verso soci dell'impresa controllante e crediti verso soci terzi delle imprese controllate incluse nel bilancio consolidato se ritenuta necessaria per una maggiore comprensibilità del bilancio stesso o ancora se gli importi delle rispettive componenti risultano consistenti (art. 2423ter, comma 2).

- Mancata suddivisione della voce "Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni" tra capitalizzazioni di costi e ricavi di vendite di beni prodotti da imprese consolidate e ceduti ad altre imprese consolidate, quando questi rappresentano per le imprese acquirenti componenti dell'attivo immobilizzato se ritenuta necessaria per una maggiore comprensibilità del bilancio stesso o ancora se gli importi delle rispettive componenti risultano consistenti (art. 2423ter, comma 2).

- Mancata suddivisione della voce "Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali" tra ammortamenti di immobilizzazioni e ammortamenti di differenze di consolidamento se ritenuta necessaria per una maggiore comprensibilità del bilancio stesso o ancora se gli importi delle rispettive componenti risultano consistenti (art. 2423ter, comma 2).

I Livello di analisi.

Verità, strutture quantitative d'impresa e mappa delle criticità

Carenza di verità di quanto

si sarebbe dovuto rappresentare.

“Carenza di verità per incompletezza morfologica, sintattica e semantica”

- Omessa esposizione di ricavi certi. Si tratta di una situazione che denota assenza o carenza di verità per incompletezza. Normalmente all'omissione del ricavo si accompagna una omissione che investe la contropartita finanziaria e pertanto al falso di conto economico si aggiunge un falso a livello di stato patrimoniale.
- Omessa esposizione di costi certi. Si tratta di una situazione che denota assenza o carenza di verità per incompletezza. Normalmente all'omissione del costo si accompagna una omissione che investe la contropartita finanziaria e pertanto al falso di conto economico si aggiunge un falso di stato patrimoniale.
- Omessa esposizione di attività. L'omessa esposizione di attività può riguardare grandezze numerarie e può essere la diretta conseguenza di un mancato riconoscimento di ricavi oppure può riguardare grandezze non numerarie e può dipendere da altre cause. Tranne casi specifici la conseguenza è ricollegabile a una sottodeterminazione del patrimonio e del reddito di periodo.
- Omessa esposizione di passività. L'omessa esposizione di passività può riguardare grandezze numerarie e può essere la diretta conseguenza di un mancato riconoscimento di costi di periodo oppure può riguardare grandezze non numerarie e può dipendere da altre cause. Tranne casi specifici la conseguenza è ricollegabile a una sovradeterminazione del patrimonio e del reddito di periodo.
- Violazione sul piano della verità per incompletezza del principio della prospettiva di funzionamento (art.2423 bis, comma 1, numero1).
- Violazione sul piano della verità per incompletezza del principio di competenza economica (art.2423 bis, comma 1, numeri 3 e 4).
- Violazione sul piano della verità per incompletezza del principio di prudenza (art.2423 bis, comma 1, numeri 1, 2 e 4).
- Violazione sul piano della verità per incompletezza del principio di valutazione separata di elementi eterogenei (art.2423 bis, comma 1, numero 5).
- Violazione sul piano della verità per incompletezza del principio di immodificabilità dei criteri di valutazione (art.2423 bis, comma 1, numero 6).
- Violazione sul piano della verità per incompletezza a livello di specifici criteri valutativi (art.2426 e art. 24233 bis, comma 1, numeri 1-6).

· ...

Carenza di verità di quanto

viene rappresentato.

“Carenza di verità per imprecisione morfologica, sintattica e semantica”

- Esposizione di ricavi certi inesistenti. Esposizione di costi certi inesistenti.
- Esposizione di attività certe inesistenti, esposizione di passività certe inesistenti.
- Esposizione di ricavi certi di ammontare diverso da quelli effettivo Si tratta di una situazione che denota assenza o carenza di verità per imprecisione. Normalmente la situazione si concretizza in sopraffatturazioni o in sottoffatturazioni. Normalmente all'evidenziazione di ricavi maggiori rispetto a quelli effettivi si accompagna un'alterazione nella contropartita finanziaria e pertanto al falso di conto economico si aggiunge un falso di stato patrimoniale.
- Esposizione di costi certi di versi da quelli effettivi. Si tratta di una situazione che denota assenza o carenza di verità per imprecisione. Normalmente all'evidenziazione di costi maggiori rispetto a quelli effettivi si accompagna un'alterazione nella contropartita finanziaria e pertanto al falso di conto economico si aggiunge un falso di stato patrimoniale.
- Esposizione di attività certe diverse da quelle effettive, esposizione di passività certe diverse da quelle effettive.
- Violazione sul piano della verità per imprecisione del principio della prospettiva di funzionamento (art.2423 bis, comma 1, numero1).
- Violazione sul piano della verità per imprecisione del principio di competenza economica (art.2423 bis, comma 1, numeri 3 e 4).
- Violazione sul piano della verità per imprecisione del principio di prudenza (art.2423 bis, comma 1, numeri 1, 2 e 4).
- Violazione sul piano della verità per imprecisione del principio di valutazione separata di elementi eterogenei (art.2423 bis, comma 1, numero 5).
- Violazione sul piano della verità per imprecisione del principio di immodificabilità dei criteri di valutazione (art.2423 bis, comma 1, numero 6).
- Violazione sul piano della verità per imprecisione a livello di specifici criteri valutativi (art.2426 e art. 24233 bis, comma 1, numeri 1-6).
- ...

I Livello di analisi.

Verità, strutture quantitative di gruppo e mappa delle criticità

Carenza di verità di quanto si sarebbe dovuto rappresentare. "Carenza di verità per incompletezza morfologica, sintattica e semantica"	Carenza di verità di quanto viene rappresentato. "Carenza di verità per imprecisione morfologica, sintattica e semantica"
<p>· ...</p> <p>Mancata rettifica di ricavi, costi, attività e passività omesse nei bilanci d'impresa; si tratta di un intervento di correzione che si rende necessario per circoscrivere la criticità al bilancio originario ossia al bilancio dell'impresa che partecipa al consolidamento.</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p>...</p> <ul style="list-style-type: none">• Mancata rettifica di ricavi, costi, attività e passività provenienti dai bilanci d'impresa diversi da quelli effettivi; si tratta di un intervento di correzione che si rende necessario per circoscrivere la criticità al bilancio originario ossia al bilancio dell'impresa che partecipa al consolidamento. <p>...</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none">· Alterazione delle quote di risultato di periodo e di capitale di pertinenza di terzi e di gruppo.· Alterazione dei valori che scaturiscono dall'operazione di consolidamento. <p>...</p> <p>...</p>

I Livello di analisi.

Correttezza, strutture quantitative d'impresa e di gruppo e mappa delle criticità

Carenza di correttezza di quanto si sarebbe dovuto produrre. "Carenza di correttezza per incompletezza morfologica, sintattica e semantica"	Carenza di correttezza di quanto viene prodotto. "Carenza di correttezza per imprecisione morfologica, sintattica e semantica"
<ul style="list-style-type: none">· Omissione di poste a diversi livelli con conseguenze sul piano della comprensibilità di un intero aggregato (art. 2423ter, comma 1, artt. 2424 e 2425).. Mancato ricorso alle informazioni supplementari necessarie per una rappresentazione veritiera e corretta (art. 2423, comma 3).· Mancata aggiunta di nuove voci quando il relativo contenuto non è compreso in alcuna delle poste previste dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile (artt.2423ter, comma 3).· ...	<ul style="list-style-type: none">· Mancato rispetto dell'ordine e della denominazione delle poste di stato patrimoniale e di conto economico lungo i diversi livelli gerarchici (art. 2423ter, comma 1; artt. 2424 e 2425).· Confusa e/o incerta collocazione di specifiche componenti patrimoniali ed economiche all'interno degli schemi quantitativi previsti (art.2423ter, comma 1; artt. 2424 e 2425).· Mancato ricorso a raggruppamenti di voci al fine di migliorare la comprensibilità del documento dato che le singole voci appaiono irrilevanti sul piano dimensionale e/o della portata segnaletica (art. 2423ter, comma 2).· Ricorso a raggruppamenti di voci al fine di migliorare la comprensibilità del documento quando le singole voci appaiono irrilevanti sul piano dimensionale ma comunque importanti sul piano della portata segnaletica e non vi è alcun intervento esplicativo in nota integrativa (art. 2423ter, comma 2).· ...
<ul style="list-style-type: none">· Omessa esposizione di ricavi certi. Omessa esposizione di costi certi. Omessa esposizione di attività. Omessa esposizione di passività.· Violazione sul piano della verità per incompletezza del principio della prospettiva di funzionamento (art.2423 bis, comma 1, numero1).· Violazione sul piano della verità per incompletezza del principio di competenza economica (art.2423 bis, comma 1, numeri 3 e 4).· Violazione sul piano della verità per incompletezza del principio di prudenza (art.2423 bis, comma 1, numeri 1, 2 e 4).· Violazione sul piano della verità per incompletezza del principio di valutazione separata di elementi eterogenei (art.2423 bis, comma 1, numero 5).· Violazione sul piano della verità per incompletezza del principio di immodificabilità dei criteri di valutazione (art.2423 bis, comma 1, numero 6).· Violazione sul piano della verità per incompletezza a livello di specifici criteri valutativi (art.2426 e art. 24233 bis, comma 1, numeri 1-6).· ...	<ul style="list-style-type: none">· Esposizione di ricavi certi inesistenti. Esposizione di costi certi inesistenti. Esposizione di attività certe inesistenti. Esposizione di passività certe inesistenti. Esposizione di ricavi certi di ammontare diverso da quelli effettivo. Esposizione di costi certi di versi da quelli effettivi. Esposizione di attività certe diverse da quelle effettive. Esposizione di passività certe diverse da quelle effettive.· Violazione sul piano della verità per imprecisione del principio della prospettiva di funzionamento (art.2423 bis, comma 1, numero1).· Violazione sul piano della verità per imprecisione del principio di competenza economica (art.2423 bis, comma 1, numeri 3 e 4).· Violazione sul piano della verità per imprecisione del principio di prudenza (art.2423 bis, comma 1, numeri 1, 2 e 4).· Violazione sul piano della verità per imprecisione del principio di valutazione separata di elementi eterogenei (art.2423 bis, comma 1, numero 5).· Violazione sul piano della verità per imprecisione del principio di immodificabilità dei criteri di valutazione (art.2423 bis, comma 1, numero 6).· ...

II livello di analisi.

Inquadramento normativo. L'articolo 2423 Bis

“Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

- 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività; nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato;**
- 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;**
- 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;**
- 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;**
- 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;**
- 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.**

Deroghe al principio enunciato nel numero 6 del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico”.

II livello di analisi.

Principi generali

- I principi generali
 - Prospettiva di funzionamento
-
- Competenza economica
 - Prudenza
 - Valutazione separata degli elementi
 - Omogeneità dei criteri valutativi
 - Prevalenza della sostanza sulla forma

II livello di analisi.

Principi generali. Prospettiva di funzionamento

- **Prospettiva di funzionamento** [Art. 2423 Bis, comma 1, n.1]
 - Ipotesi generale connaturata alla stessa nozione d'azienda
 - Criterio generale. La valutazione delle voci deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività.
 - Poiché l'impresa è in attività e con ragionevoli prospettive di continuare l'attività stessa, le valutazioni vanno effettuate con criteri che sanciscano lo svolgimento dell'attività, dunque con criteri che ne evidenzino il funzionamento.
 - Formulazione di un giudizio sulla capacità dell'impresa di produrre risultati tali da garantire la sopravvivenza e presa d'atto del giudizio nella scelta dei criteri di valutazione.
 - Identificazione di un insieme di indicatori finalizzata alla verifica del presupposto della continuità aziendale; indicatori economico-finanziari, indicatori gestionali, ...
 - Criticità: identificazione di indicatori; formulazione di un giudizio; ...

Il livello di analisi.

Principi generali. Competenza economica

• **Competenza economica** [Art.2423 Bis, comma 1, nn. 3, 4]

• Regola comportamentale

- Criterio generale. Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento. Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
 - Riconoscimento di ricavi e costi e identificazione di una correlazione tra ricavi e costi relativamente ad un dato oggetto semplice o complesso.
 - Riconoscimento dei ricavi sulla base di specifiche condizioni di realizzazione: deve essere avvenuto lo scambio o è stato prestato il servizio, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non solo formale del titolo di proprietà (momento convenzionalmente rappresentato dalla spedizione o dal momento in cui i servizi sono resi e fatturabili); il processo da cui scaturisce il risultato economico deve essere completato o virtualmente completato.
 - Riconoscimento dei costi sulla base di specifiche condizioni di realizzazione e realizzo di una correlazione con i ricavi: 1. per associazione di causa ad effetto tra costi e ricavi, in modo analitico e diretto (provvigioni) o sulla base di assunzioni del flusso di costi (lifo, fifo, cmp, ...); 2. per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione (ammortamento); 3. per imputazione diretta dei costi al conto economico perché associati al tempo; 4. per imputazione diretta dei costi al conto economico per il venir meno dell'utilità o della funzionalità del costo, in particolare quando: i costi sostenuti in un esercizio esauriscono la loro utilità già nell'esercizio stesso o non sia identificabile o valutabile l'utilità futura; viene meno o non sia più identificabile o valutabile l'utilità futura p funzionalità dei costi che erano stati sospesi in esercizi precedenti;l'associazione di causa ad effetto o la ripartizione dell'utilità su base razionale e sistematica non siano di sostanziale utilità.
 - Riconoscimento dei costi nell'esercizio in cui si manifestano, se non è identificabile la correlazione con i ricavi Costi amministrativi, spese generali, ...).
 - Criticità: correlazione tra ricavi e costi; ...

II livello di analisi.

Principi generali. Prudenza

- **Prudenza** [Art. 2423 Bis, comma 1, nn. 1, 2, 4]
 - Regola comportamentale
 - Criterio generale. La valutazione deve essere fatta secondo prudenza. Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
 - Applicazione del principio di valutazione secondo prudenza.
 - Formulazione di giudizi prudenziali dovuti al fatto che molte valutazioni di bilancio presentano caratteri di incertezza e richiedono procedimenti di stima. In tali situazioni l'atteggiamento del redattore del bilancio deve essere ispirato alla prudenza.
 - Criticità: valutazioni prudenziali; ...

Il livello di analisi.

Principi generali. Prudenza

• **Prudenza** [Art. 2423 Bis, comma 1, nn. 2 e 4]

• Regola comportamentale

- Criterio generale. La valutazione deve essere fatta secondo prudenza. Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
- Applicazione del principio di disparità ossia di trattamento asimmetrico dei componenti positivi – da considerare solo se realizzati – e dei componenti negativi – da considerare comunque se di competenza dell'esercizio – e di trattamento asimmetrico nel considerare le situazioni favorevoli e sfavorevoli nelle valutazioni delle poste del bilancio.
 - Formulazione di giudizi sull'esistenza di risultati realizzati e non realizzati. Alla formazione del risultato d'esercizio concorrono soltanto risultati economici realizzati, derivanti da operazioni concluse, non anche utili presunti relativi a operazioni in corso la cui conclusione favorevole, anche se probabile, è solo attesa.
 - Criticità: principio di realizzazione; utili realizzati e ricavi o proventi realizzati; ...
 - Formulazione di giudizi sull'esistenza di perdite e rischi realizzati e non realizzati. Alla formazione del risultato d'esercizio concorrono tutte le perdite e tutti i rischi presunti e probabili, anche se non definitivamente realizzati; ciò comporta che si tenga conto di tutte le perdite e di tutti i rischi prevedibili aventi origine nel corso dell'esercizio o in esercizi anteriori, compresi quelli emersi dopo la chiusura dell'esercizio cui il bilancio fa riferimento.
 - Criticità: principio di realizzazione; perdite e rischi presunti e probabili; perdite e rischi emersi dopo la chiusura dell'esercizio; ...

II livello di analisi.

Principi generali.

Valutazione separata degli elementi

- **Valutazione separata** [Art. 2423 Bis, comma 1, n. 5]
 - Regola comportamentale
 - Criterio generale. Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci vanno valutati separatamente.
 - L'obiettivo è impedire che attraverso valutazioni complessive le perdite previste connesse a determinati elementi siano compensate con utili attesi derivanti dalla valutazione di altri elementi
 - Analisi di singole componenti comprese in singole voci e identificazione dei loro valori
 - Criticità: identificazione elementi eterogenei; ...

Il livello di analisi.

Principi generali. Continuità dei criteri

- **Continuità dei criteri** [Art. 2423 Bis, comma 1, n. 6]

- **Regola comportamentale**

- Criterio generale. I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.
- Il principio di continuità nell'applicazione dei criteri di valutazione richiama: la costanza o meno delle politiche contabili (metodi); la costanza o meno delle stime contabili (ipotesi). Il principio di continuità nell'applicazione dei criteri di valutazione deve essere inteso come riferito soltanto alle politiche contabili (metodi) e non alle stime (ipotesi) utilizzate per la loro applicazione.
 - Modifica delle stime contabili (ipotesi): revisione delle ipotesi adottate precedentemente nella valutazione operata in applicazione di un determinato metodo di valutazione. La modifica delle stime contabili può rendersi necessaria se si modificano le circostanze sulle quali la stima si era fondata, a fronte di nuove informazioni, di una maggiore esperienza, di nuovi sviluppi: stima obsolescenza giacenze di magazzino, stima perdite su crediti, mutamento ammortamenti a seguito di una ridefinizione della vita utile del bene, ...
 - Modifica delle politiche contabili (metodi): passaggio da un metodo di valutazione ad un altro. La modifica delle politiche contabili può essere effettuata solo se è richiesta dalla legge o se per effetto del cambiamento si può ottenere una rappresentazione più appropriata degli eventi e delle operazioni di gestione. Non si considerano modifiche l'adozione di una politica contabile per eventi o operazioni che differiscono sostanzialmente da quelli precedenti, l'adozione di una nuova politica contabile per eventi o operazioni che non si erano verificati in precedenza o che erano insignificanti: cambiamento del criterio di valutazione delle partecipazioni (metodo del patrimonio netto verso metodo del costo) a seguito di mutamento delle condizioni oggettive della partecipazione (controllo verso altro tipo di partecipazione, ...
 - Criticità: condizioni, casi eccezionali, modalità di contabilizzazione, ..

Il livello di analisi.

Principi generali. Funzione economica

- **Funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo** [Art. 2423 Bis, comma 1, n. 1 – seconda parte]
 - Regola comportamentale
 - Criterio generale: prevalenza della sostanza sulla forma, intesa come prevalenza della sostanza economica sulla qualificazione giuridica degli accadimenti, nel rispetto del principio che il bilancio debba fornire un quadro fedele della situazione aziendale.
 - Applicazione del principio di funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo:
 - Riconoscimento e comprensione della sostanza di un'operazione nei suoi elementi costitutivi, capacità di andare oltre la forma contrattuale o legale utilizzata
 - Riconoscimento e comprensione delle caratteristiche di operazioni correlate o correlabili all'operazione di riferimento
 - Criticità: problematiche dottrinali in merito al principio in esame; genericità della previsione inserita; comprensione della reale sostanza economica dell'operazione di riferimento; difficoltà nella dissociazione rispetto alla forma contrattuale utilizzata, ...

III livello di analisi

Inquadramento normativo: l'articolo 32

Strutture e contenuti dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati

1. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati sono quelli prescritti per i bilanci d'esercizio delle imprese incluse nel consolidamento. Se questi sono soggetti a discipline diverse, deve essere adottata quella più idonea a realizzare i fini indicati nel comma 2 dell'art 29, dandone motivazione nella nota integrativa.
2. Le voci relative alle rimanenze possono essere raggruppate quando la loro distinta indicazione comporti costi sproporzionati.
3. L'importo del capitale e delle riserve delle imprese controllate corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritto in una voce del patrimonio netto denominata "capitale e riserve di terzi".
4. La parte del risultato economico consolidato corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritta in una voce denominata "utile o perdita dell'esercizio di pertinenza di terzi".

III livello di analisi

Strutture quantitative

Rendiconto economico. A, B.

A) Valore della produzione

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
 - 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
 - 3) variazione dei lavori in corso su ordinazione
 - 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
 - 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio
- Totale

B) Costi della produzione

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
 - 7) per servizi
 - 8) per godimento di beni di terzi
 - 9) per il personale:
 - a) salari e stipendi
 - b) oneri sociali
 - c) trattamento di fine rapporto
 - d) trattamento di quiescenza e simili
 - e) altri costi
 - 10) ammortamenti e svalutazioni:
 - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
 - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
 - d) svalutazioni dei crediti compresi nell' attivo circolante e delle disponibilità liquide
 - 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
 - 12) accantonamenti per rischi
 - 13) altri accantonamenti
 - 14) oneri diversi di gestione
- Totale

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

III livello di analisi

Strutture quantitative

Rendiconto economico. C, D, E, 22, 23.

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad **imprese controllate non consolidate** e collegate

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da **imprese controllate non consolidate** e collegate e di quelli da **controllanti**

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

c) da titoli iscritti all' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da **imprese controllate non consolidate** e collegate e di quelli da **controllanti**

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso **imprese controllate non consolidate** e collegate e verso **controllanti**

17bis) utili e perdite su cambi

Totale (15 + 16 - 17 +/- 17bis)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni **non consolidate (con il metodo integrale)**

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti all' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni **non consolidate (con il metodo integrale)**

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti nell' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

Totale delle rettifiche (18 - 19)

E) Proventi e oneri straordinari

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)

a) Differenze positive da conversione

21) oneri con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti

a) Differenze negative da conversione

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)

Risultato prima delle imposte (A - B ± C ± D ± E)

22) imposte sul reddito dell' esercizio

correnti

differite

anticipate

23) utile (perdita) dell'esercizio

utile/perdita di gruppo

utile/perdita di terzi

III livello di analisi

Strutture quantitative

Rendiconto patrimoniale. Attivo A, B.

- A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata, relativi a:
- a) Il Gruppo
 - b) I terzi
- B) **Immobilizzazioni**
- I – Immobilizzazioni immateriali
- 1) costi di impianto e di ampliamento
 - 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
 - 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
 - 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
 - 5) avviamento
 - 5 bis) differenza da consolidamento**
 - 6) immobilizzazioni in corso e acconti
 - 7) altre
- Totale
- II – Immobilizzazioni materiali
- 1) terreni e fabbricati
 - 2) impianti e macchinario
 - 3) attrezzature industriali e commerciali
 - 4) altri beni
 - 5) immobilizzazioni in corso e acconti
- Totale
- III – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo
- 1) partecipazioni in:
 - a) imprese controllate non consolidate**
 - b) imprese collegate
 - c) imprese controllanti**
 - d) altre imprese
 - 2) crediti:
 - a) verso imprese controllate non consolidate**
 - b) verso imprese collegate
 - c) verso imprese controllanti**
 - d) verso altri
 - 3) altri titoli
 - 4) azioni proprie**, con indicazione anche del valore nominale complessivo
- Totale

III livello di analisi

Strutture quantitative

Rendiconto patrimoniale. Attivo C, D.

C) Attivo circolante

I – Rimanenze:

- 1) materie prime, sussidiarie e di consumo
 - 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
 - 3) lavori in corso su ordinazione
 - 4) prodotti finiti e merci
 - 5) acconti
- Totale

II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) verso clienti
 - 2) verso imprese controllate non consolidate**
 - 3) verso imprese collegate
 - 4) verso imprese controllanti**
 - 4bis) crediti tributari
 - 4ter) imposte anticipate
 - 5) verso altri
- Totale

III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

- 1) partecipazioni in imprese controllate non consolidate**
 - 2) partecipazioni in imprese collegate
 - 3) partecipazioni in imprese controllanti**
 - 4) altre partecipazioni
 - 5) azioni proprie**
 - 6) altri titoli
- Totale

IV – Disponibilità liquide:

- 1) depositi bancari e postali
 - 2) assegni
 - 3) danaro e valori in cassa
- Totale

Totale attivo circolante (C).

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti

III livello di analisi

Strutture quantitative

Rendiconto patrimoniale. Passivo, A, B, C, D, E.

A) Patrimonio netto

Patrimonio netto del gruppo

- I – Capitale del gruppo
- II – Riserva da soprapprezzo delle azioni
- III – Riserve di rivalutazione
- IV – Riserva legale
- V – Riserve statutarie
- VI – Riserva per azioni proprie in portafoglio
- VII – Altre riserve, distintamente indicate
 - a) **Riserva di consolidamento**
 - b) **Riserva da conversione**
- VIII - Utili (perdite) portati a nuovo del gruppo**
- IX – Utile (perdita) dell' esercizio del gruppo**

Patrimonio netto di terzi

- X – Capitale di terzi**
 - XI – Riserve di terzi**
 - XII – Utile /Perdita dell'esercizio di terzi**
- Totale

B) Fondi per rischi e oneri

- 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
 - 2) per imposte, anche differite
 - 2 bis) fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri
 - 3) altri
 - a) **di consolidamento per rischi e oneri futuri**
- Totale

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l' esercizio successivo

- 1. obbligazioni
 - 2. obbligazioni convertibili
 - 1. debiti verso soci per finanziamenti
 - 4) debiti verso banche
 - 5) debiti verso altri finanziatori
 - 6) acconti
 - 7) debiti verso fornitori
 - 8) debiti rappresentati da titoli di credito
 - 9) debiti verso imprese controllate non consolidate**
 - 10) debiti verso imprese collegate
 - 11) debiti verso imprese controllanti**
 - 12) debiti tributari
 - 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
 - 14) altri debiti
- Totale

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell' aggio su prestiti

Riepilogo

- Bilancio di gruppo destinato a pubblicazione: area di consolidamento, obblighi, controllo, esoneri, esclusioni
- Bilancio di gruppo destinato a pubblicazione: data di consolidamento
- Bilancio di gruppo destinato a pubblicazione: metodologie di consolidamento e trattamento delle operazioni infragruppo, trattamento dei criteri di valutazione
- Bilancio di gruppo destinato a pubblicazione: completamento

Materiale didattico

Materiale didattico di riferimento

- **Appunti, appunti della lezione**
- Bibliografia di riferimento, -
- Letture integrative, -
- **Casi aziendali, appunti della lezione**

Letture consigliate, documenti e sitografia

- Letture integrative, -